



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

N. R.G. 4003/2015

Cron.

P.M. 423/15

IL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

DOCT: Aldo CRISCUOLO - PRESIDENTE

Dott. PAOLA de LISTO GIUDICE

Dott. LOREDANA GIGLIO GIUDICE

Letto il ricorso depositato da

Al. -- Bc , difeso dall'avv.

nei confronti di

B. M. e M. E. , difesi dagli avv. ti i e l i

Letta la comparsa di costituzione e risposta e le memorie autorizzate;
sentita la relazione del giudice designato per la trattazione

OSSERVA

Con ricorso ex art. 317 bis c.c. il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Perugia di poter mantenere rapporti significativi con i nipoti minori X e Y e l'assunzione dei provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse delle minori.

Orbene, deve rilevarsi che l'azione proposta e i provvedimenti richiesti sono attribuiti dall'art. 38 comma 1, disp.att. c.c., come novellato dall'art.96, c. 1 lett.c) del Digs.n. 154/2013 alla competenza funzionale esclusiva del Tribunale per i Minorenni, dovendosi pertanto rilevare l'incompetenza del Tribunale adito, tempestivamente eccepita dalle parti resistenti.

E del resto, la stessa Corte Costituzionale recentemente (cfr. Cort.Cost. sent. 8.08.2015 n. 194) investita dei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, promossi dal Tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza del 5 maggio 2014 e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 25 luglio e del 10 novembre 2014(secondo i quali la disposizione censurata non rinverrebbe base nella legge di delega, la quale non conteneva direttive concernenti la competenza, per cui il silenzio del legislatore delegante doveva essere interpretato come una scelta operata dalla stessa legge di delega di attribuire la competenza di tali controversie al tribunale ordinario. Da ciò la lamentata violazione degli artt. 76 e 77 Cost. nonché il contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. «per una intrinseca irragionevolezza e una rottura del principio di concentrazione processuale, dove questo era all'evidenza da privilegiare»), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo, tra l'altro decisivo il rilievo secondo cui non può certo apparire irragionevole la scelta di attribuire a un giudice specializzato - e da considerarsi "naturale" per la tutela degli interessi dei minori - anche la competenza in discorso, fermo restando che qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare - specie, come si è ricordato, nella materia processuale - nell'ambito della discrezionalità di cui esso gode.

Lo stesso ricorrente, del resto, con le note autorizzate ha aderito all'eccezione formulata dalla controparte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova delle circostanze allegare in punto mancata accettazione del ricorso da parte del Tribunale per i Minorenni e non sussistendo , all'epoca del deposito del ricorso, alcun contrasto interpretativo o giurisprudenziale sull'art. 38 comma 1 disp.att. c.c., stante l'inequivocabile tenore letterale della norma.

P.Q.M.

Sul ricorso ex art. 317 bis c.c. proposto da B. . A

Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito;

Ordinanza di incompetenza del 07/01/2016
RG n. 4003/2015

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che si liquidano in € 1650,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.

Perugia, 7/01/2016

Il giudice est.
Paola de Lisio

Il Presidente
Aldo Criscuolo

